

## Stalking - reato di atti persecutori

Penale - Stalking - reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del Cp - comportamento minaccioso o molesto di taluno - condotte reiterate - cagionare Stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, un fondato timore per la propria incolumità (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 settembre 2010, n. 34015)

Penale - Stalking - reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del Cp - comportamento minaccioso o molesto di taluno - condotte reiterate - cagionare Stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, un fondato timore per la propria incolumità (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 settembre 2010, n. 34015)

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 settembre 2010, n. 34015

### FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi avverso la ordinanza in data 26 novembre 2009 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l'impugnazione proposta da \*\*\* Ga. avverso l'ordinanza del Gip, applicativa della misura cautelare ex articolo 282 ter c.p.p. in relazione alla contestazione del reato di cui all'articolo 612 bis c.p..

Per l'effetto, il Tribunale ha annullato la detta ordinanza cautelare ritenendo di non ravvisare il necessario compendio indiziario in materia di stalking.

In particolare, ad avviso del Tribunale, gli elementi indiziari raccolti e cioè' un paio di sms telefonici inviati alla presunta vittima nonche' altrettanti comportamenti dell'indagato (posti in essere uno nel ----) risoltisi in un caso in minacce di morte e nell'altro caso in un fatto di diffamazione, non presentavano il carattere della persecutorietà e della attitudine a generare uno stato di ansia tale da impedire alla persona offesa la propria vita lavorativa e familiare.

Deduce.

il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell'articolo 612 bis c.p..

Sotto il primo profilo il PM denuncia di illogicità l'argomentare del giudice del riesame che da un lato ha verificato i comportamenti ingiuriosi e minacciosi dell'indagato ma, dall'altro, ha negato loro qualsiasi attitudine alla invasività nella vita della persona offesa.

Sotto il secondo profilo sottolinea che il Tribunale ha ritenuto non dimostrato lo stato patologico della vittima, dimenticando che tale stato è previsto solo per una delle ipotesi alternative di stalking, quella cioè' del cadere in uno stato di ansia e di paura. Era rimasta del tutto apoditticamente negata la integrazione della ulteriore modalità attuativa del reato, costituita dal versare, la vittima, nel timore per la incolumità propria a causa del comportamento vessatorio dell'indagato.

## **Stalking - reato di atti persecutori**

In data 14 giugno 2010 e' pervenuta una memoria di replica nell'interesse del \*\*\* nella quale si da atto della completezza e logicita' del provvedimento impugnato.

Il ricorso e' fondato.

Dalla lettura del capo di imputazione provvisorio si evince che al \*\*\* e' stato contestato il reiterato comportamento molesto nei confronti della M\* V\* , in modo da provocarle sia "un grave stato di ansia" che "il fondato timore per la sua incolumita'".

Si tratta, come correttamente osservato dal PM impugnante, di condotte alternative capaci tutte e ciascuna di integrare il reato in discussione.

Il reato ex articolo 612 bis c.p. e' infatti previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumita' ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il Tribunale e' giunto ad escludere che le condotte dell'indagato abbiano avuto rilievo nell'ottica della provocazione dello stato di ansia e in quello di ingenerare la necessita' di mutare le abitudini di vita: in particolare ne ha escluso il carattere assillante e /o persecutorio.

Tale conclusione appare pero' non in linea logica con la ricostruzione della vicenda, cosi' come operata nella prima parte del provvedimento.

Lo stesso Tribunale ha infatti dato atto della denuncia della persona offesa la quale ha riferito di molestie telefoniche da maggio a luglio, di squilli telefonici anche nel corso della notte e della ricezione di sms; ha attestato altresì che la persona offesa ha anche raccontato di ripetute aggressioni verbali alla presenza di testimoni e delle iniziative gravemente diffamatorie assunte presso i propri datori di lavoro per indurli a licenziarla. Ancora il Tribunale ha dato atto dell'accertata ricezione degli sms, delle minacce di morte proferite dall'indagato all'indirizzo della denunciante affinche' questa riprendesse la relazione sentimentale con lui ed infine delle azioni diffamatorie.

In conclusione, mentre appare oggettivamente indubbio il carattere ripetuto delle iniziative di molestia e di minaccia riportate nel provvedimento, non chiaro risulta se il Tribunale, nel dare atto, consecutivamente, di quelle denunciate e di quelle accertate, abbia inteso sostenere che le diverse emergenze si saldano ovvero che gli accertamenti di PG abbiano indotto a circoscrivere la attendibilita' della persona offesa. Nel primo caso, infatti, apparirebbe manifestamente illogica o quantomeno del tutto carente di spiegazione razionale l'affermazione che si sia trattato anche di comportamenti contenuti nel numero e nella qualita', non "assillanti" e "non invasivi della vita altrui";. Soprattutto , alla luce della carenza di motivazione evidenziata, risulta del tutto manchevole anche l'analisi riguardo alla attitudine dei detti comportamenti ad

## **Stalking - reato di atti persecutori**

ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o anche soltanto di paura oppure un fondato timore per l'incolumità propria o altrui, requisiti tutti previsti, come detto alternativamente, dall'articolo 612 bis e oggetto di esplicita contestazione.

L'affermazione in tal senso resa dai giudici presenta invero carattere di apoditticità e l'esame del punto deve dunque essere ripetuto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.